

ACCORDO QUADRO

**FORNITURA DI SUTURATRICI MECCANICHE PER CHIRURGIA
LAPAROTOMICA E LAPAROSCOPICA E SERVIZI CONNESSI PER
LE AZIENDE DEL SERVIZIO SANITARIO DELLA REGIONE
PIEMONTE E VALLE D'AOSTA (GARA 010-2025) LOTTO 2**

TRA

La Società di Committenza della Regione Piemonte S.p.A., con sede legale in Torino, Corso Marconi n. 10, capitale sociale Euro 1.120.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Torino al n. 09740180014, REA 1077627 di Torino, P. IVA 09740180014, in persona dell'Arch. Piermaria Livio Tomasini, Responsabile *ad interim* della Direzione Appalti e procuratore della Società (nel seguito per brevità anche "S.C.R. – Piemonte S.p.A.")

E

CARLO BIANCHI S.R.L., con sede legale in Bergamo (BG), Via Agostino De Pretis n. 11, cap 24124, capitale sociale Euro € 100.000,00= i.v., iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bergamo al n. 01629650167, REA 0223683, P. IVA 01629650167, in persona del Legale Rappresentante, Giulio Gargano (nel seguito per brevità anche "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

a) la L.R. n. 19 del 6 agosto 2007 e s.m.i. ha istituito la società S.C.R.- Piemonte S.p.A. in qualità di Centrale di Committenza ai sensi degli artt. 3 e 33 del D. Lgs. 163/06 s.m.i.;

b) con Deliberazione ANAC n. 58 del 22 luglio 2015 SCR - Piemonte S.p.A. è stata iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui all'art. 9, comma

1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.

c) con DPCM del 24 dicembre 2015 ed i successivi DPCM dell'11 luglio 2018 e DPCM dell'11 febbraio 2026 sono state individuate categorie merceologiche di beni e servizi e le relative soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché le regioni e gli enti regionali, oltre che i loro consorzi e associazioni, e gli enti del Servizio sanitario nazionale, ricorrono a Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori per lo svolgimento delle relative procedure ai sensi dell'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;

d) le "suturatrici" figurano nell'elenco dei beni sottoposti all'obbligo di acquisto aggregato da parte di Consip S.p.A. o agli altri soggetti aggregatori;

e) S.C.R. Piemonte S.p.A., con Determinazione del Direttore Appalti n. 84 del 24 marzo 2025 in esecuzione dei compiti assegnati ad essa dalla Regione Piemonte, ed in qualità di Soggetto Aggregatore, ha indetto una procedura aperta ex art. 71 D.lgs 36/2023 e s.m.i., suddivisa in 16 lotti funzionali, per la stipula, con riferimento a ciascun lotto, di un Accordo Quadro (ex art. 59 del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.), con uno o più operatori economici ove disponibili, senza rilancio del confronto competitivo, per la fornitura di suturatrici meccaniche per chirurgia laparotomica e

laparoscopica e relativi servizi connessi da destinarsi alle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e Valle d'Aosta per un valore complessivo dell'appalto (comprese opzioni) pari ad Euro 84.416.443,00 IVA esclusa, oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze pari a € 0,00 (zero);

f) è stato individuato, quale criterio di aggiudicazione della procedura:

- con riferimento ai lotti da 1 a 15, previa valutazione di idoneità, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 c. 1 del. D. Lgs. n. 36/2023, con l'attribuzione di:
 - 70 punti per la qualità e 30 punti per il prezzo per i lotti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14 e 15;
 - 60 punti per la qualità e 40 per il prezzo per il lotto 10;
 - 50 punti per la qualità e 50 per il prezzo per il lotto 12;
- con riferimento al lotto 16, previa valutazione di idoneità, il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 108 c. 3 del. D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di forniture con caratteristiche definite dal mercato;

g) la procedura di gara è stata finalizzata all'individuazione di uno o più operatori economici che, sulla base delle risultanze della procedura, siano idonei ad erogare la fornitura oggetto di gara e con i quali viene sottoscritto il presente Accordo Quadro.

h) con Determinazione del Direttore Appalti n. 131 del 28 aprile 2025 è stato approvato un avviso di rettifica dei documenti di gara; a seguito della rettifica, l'importo massimo stimato dell'appalto risulta pari ad € 87.480.633,50 IVA esclusa;

i) con provvedimento n. 165 del 18/05/2026, S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha aggiudicato definitivamente i lotti di cui alla Tabella di aggiudicazione allegata al presente Accordo quadro;

j) nell'ambito dell'elenco degli operatori economici aggiudicatari dell'Accordo Quadro, distintamente per ciascun lotto, le Aziende Sanitarie potranno individuare di volta in volta il fornitore il cui prodotto è più rispondente alle patologie prevalenti e secondarie da trattare, debitamente valutate dal medico;

k) il Fornitore si è classificato quale primo in graduatoria per il Lotto 2 con conseguente individuazione della seguente percentuale di affidamento 10% a patto che i prodotti rispondano alle esigenze cliniche ed anatomiche della sede da trattare anche in base alla popolazione dei pazienti ed al giudizio di appropriatezza clinica, nel rispetto della necessità terapeutica e della libertà prescrittiva.

l) la stipulazione del presente Accordo Quadro non obbliga, né impegna, S.C.R. Piemonte S.p.A. né le Amministrazioni Contraenti ad emettere ordinativi di fornitura, trattandosi di contratto normativo, avendo il solo scopo, per le parti, di stabilire in via preventiva le condizioni contrattuali cui attenersi nel caso in cui si concretizzi l'effettivo fabbisogno da parte dell'Azienda Contraente.

m) il Fornitore non vanta alcun diritto in ordine all'esecuzione delle attività oggetto dell'Accordo Quadro né in ordine al raggiungimento dell'importo complessivo dello stesso o delle eventuali opzioni attivabili.

n) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa la cauzione definitiva per un importo di Euro 1.434,24, prestata mediante polizza assicurativa n. 07365/34/75008124 rilasciata da *Helvetia Compagnia Svizzera D'assicurazioni SA* a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni derivanti dall'Accordo Quadro stesso e dei successivi ordinativi di fornitura;

o) il Fornitore ha versato l'imposta di bollo di cui all'art. 18, comma 10, del D.Lgs. 36/2023 e sm.i.;

p) il Fornitore ha attivato il servizio di supporto e assistenza ed ha comunicato i recapiti telefonici/pec/e-mail dedicati secondo quanto disposto al Paragrafo 5.3 del Capitolato Tecnico;

q) il Fornitore ha comunicato il recapito telefonico ha indicato i riferimenti del Responsabile della Fornitura e Collaboratore Scientifico di cui all'art. 11 del Capitolato Tecnico;

r) il presente Accordo Quadro non è fonte di alcuna obbligazione per S.C.R. Piemonte S.p.A. nei confronti del Fornitore, salvo quelle alla stessa espressamente riferite, costituendo il medesimo Accordo Quadro le condizioni generali dei contratti conclusi dalle singole Aziende Sanitarie Contraenti con l'emissione dell'Ordinativo di fornitura, i quali, nei limiti ivi previsti, saranno per ciascuna delle stesse, fonte di obbligazione.

Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – PREMESSE ED ALLEGATI

1. Le premesse di cui sopra gli atti ed i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

2. Costituiscono, altresì, parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro, ancorché non allegati: il Codice Etico di comportamento e il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 di S.C.R. Piemonte S.p.A., il Capitolato Tecnico e relativi allegati, la Documentazione Tecnica Lotto 2, l'Offerta Economica Lotto 2 presentata in gara dal Fornitore, la cauzione definitiva e la polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile.

ART. 2 – OGGETTO

1. Il presente Accordo Quadro ha ad oggetto l'affidamento della per la fornitura di suturaritri meccaniche per chirurgia laparotomica e laparoscopica e relativi servizi connessi per le Aziende Sanitarie della Regione Piemonte, di cui ai lotti indicati nell'allegato al presente Accordo quadro "Tabella di aggiudicazione".

2. Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte a fornire il/i prodotto/i di cui al precedente comma, nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto dell'importo massimo spendibile di ciascun Lotto.

I quantitativi massimi indicati in gara per singolo Lotto sono puramente indicativi e non vincolanti, sono determinati ai soli fini delle offerte e non saranno vincolanti e garantiti ai fini contrattuali, atteso che, in caso di aggiudicazione, il Fornitore si impegna a prestare le forniture e i servizi connessi fino a concorrenza del valore massimo stimato dell'Appalto per ciascun Lotto (che costituirà l'importo massimo spendibile dell'Accordo quadro).

3. Il Fornitore si obbliga altresì irrevocabilmente nei confronti delle Aziende del Servizio Sanitario della Regione Piemonte e Valle d'Aosta a fornire il/i prodotto/i di cui alla Tabella "Listino prodotti aggiuntivi", nonché ad eseguire i servizi connessi nella misura richiesta dalle Amministrazioni Contraenti con gli Ordinativi di Fornitura, nel rispetto del relativo importo massimo spendibile previsto per ciascun Lotto nella "Tabella importi massimi spendibili" allegata al presente Accordo quadro.

4. La stipula del presente Accordo Quadro non vincola in alcun modo le Amministrazioni Contraenti, né tanto meno S.C.R.- Piemonte S.p.A. all'acquisto di quantitativi o minimi o predeterminati di prodotto, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del valore massimo stabilito (importo massimo spendibile), gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni Contraenti che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.

5. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al Fornitore in forza degli ordinativi di fornitura sarà determinato sulla base

del/ prezzo/i unitario/i offerto/i in sede di gara, IVA esclusa (da intendersi comprensivo/i della fornitura del/i prodotto/i oggetto del presente atto, nonché della prestazione dei servizi connessi previsti dal Capitolato Tecnico) per le quantità oggetto di ciascun ordinativo di fornitura.

6. Le predette forniture dovranno essere prestate con le modalità e alle condizioni stabilite nel presente Accordo Quadro e nel Capitolato Tecnico e relativi allegati. I singoli contratti di fornitura tra ciascuna singola Amministrazione e il Fornitore sono regolati dal presente Accordo quadro, dal Capitolato tecnico e dagli Ordinativi di fornitura che ciascun soggetto interessato dovrà inviare ai Fornitori Aggiudicatari per fruire delle prestazioni di cui al presente Accordo Quadro.

7. I singoli contratti di fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, i quali saranno emessi secondo quanto disciplinato all'art. 6.1. del Capitolato tecnico.

ART. 3 - DURATA

1. Il presente Accordo Quadro ha durata di **36 (trentasei)** mesi decorrenti dalla data di ultima sottoscrizione dello stesso.

2. Nella sola ipotesi in cui alla scadenza del termine di cui sopra non sia esaurito l'importo massimo spendibile per ciascun lotto, anche eventualmente incrementato, l'Accordo Quadro potrà essere esteso per i lotti non esauriti fino ad un massimo di ulteriori **6 (sei)** mesi, previa comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore da parte di S.C.R. Piemonte S.p.A. (estensione temporale a parità di importo contrattuale).

3. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva di prorogare l'Accordo Quadro per una durata massima pari a **12 (dodici) mesi** ai prezzi, patti e condizioni, ai sensi dell'art. 120 comma 10 del Codice. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'Operatore economico prima della scadenza dell'Accordo Quadro.

4. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare le prestazioni, fino a concorrenza di un quinto dell'importo massimo del contratto, ai sensi dell'art. 120 comma 9 del Codice.

5. S.C.R. Piemonte S.p.A. si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare l'Accordo quadro per aumentate necessità cliniche, fino a concorrenza degli importi previsti nell'allegato A) Tabella prodotti al Capitolato tecnico, ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.

6. Nel periodo di tempo di validità dell'Accordo Quadro (cioè, dalla data di attivazione alla data di scadenza), le Amministrazioni potranno emettere Ordinativi di Fornitura.

7. In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

8. Il Fornitore dovrà garantire la fornitura del prodotto ed i servizi connessi di cui al Capitolato Tecnico per tutta la durata dell'Accordo Quadro.

ART. 4 - ATTIVAZIONE DELLA FORNITURA

1. Per dare esecuzione alla fornitura, le Amministrazioni devono emettere uno o più Ordinativi di Fornitura, nel quale sono almeno specificati:

(i) CIG derivato; (ii) importo della fornitura; (iii) i luoghi di consegna; (iv) gli estremi per la fatturazione (v); l'indicazione del RUP e del Direttore per l'esecuzione del contratto (D.E.C.) se diverso dal RUP. Gli Ordinativi di Fornitura, sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Ente, dovranno essere inviati al Fornitore a mezzo NSO o tramite posta elettronica o tramite posta elettronica certificata (PEC).

2. Per l'esecuzione della fornitura oggetto di ciascun Ordinativo il Fornitore dovrà procedere, a propria cura e spese, a svolgere le attività stabilite nel Capitolato Tecnico e relativi allegati con le modalità e nei termini ivi prescritti, pena l'applicazione delle penali.

ART. 5 – VERIFICHE

1. S.C.R.- Piemonte S.p.A. si riserva il diritto di verificare in ogni momento la corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, ivi compreso l'andamento dei consumi da parte della/e Amministrazione/i Contraente/i.

2. Le Amministrazioni Contraenti e/o S.C.R. Piemonte S.p.A., anche tramite terzi da essi incaricati, hanno la facoltà di effettuare, secondo quanto disposto all'art. 10 del Capitolato tecnico, verifiche, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche quali/quantitative del prodotto consegnato con quelle descritte nel Capitolato Tecnico e nella scheda tecnica.

ART. 6. OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE

Il Fornitore si impegna, oltre a quanto previsto al precedente articolo ed in altre parti dell'Accordo Quadro a:

- a) rispettare le prescrizioni contenute nel Codice Etico di Comportamento ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/01 adottati da SCR Piemonte S.p.a., e ad astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012;
- b) assistere le Amministrazioni Pubbliche nella predisposizione di tutti gli atti necessari all'utilizzo dell'Accordo Quadro;
- c) fornire i prodotti oggetto dell'Accordo Quadro ed a prestare i servizi connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione secondo quanto stabilito nella presente e negli atti di gara;
- d) conformare la qualità del prodotto fornito alla normativa sopravvenuta in corso di validità del presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura (es. nuove direttive statali e/o comunitarie relative alle autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio) senza alcun aumento di prezzo, nonché a sostituire, a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conformi e giacenti nei magazzini degli Enti;
- e) predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire alle

Amministrazioni di monitorare la conformità delle forniture a quanto previsto nell'Accordo Quadro e nella documentazione di gara;

f) verificare la completezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti di cui all'art. 4.2 del presente Accordo Quadro, sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo che recepisca le opportune correzioni;

g) eseguire il confezionamento, la consegna del prodotto e la prestazione dei servizi connessi in tutti i luoghi e secondo le indicazioni che verranno fornite da ciascuna Amministrazione contraente nel rispetto di quanto indicato nel presente Accordo quadro, nel Capitolato Tecnico e relativi allegati e nell'Ordinativo di Fornitura.

h) non dare esecuzione all'Ordinativo di fornitura che vada oltre la concorrenza dell'importo massimo spendibile previsto per il Lotto, informando tempestivamente l'Amministrazione e S.C.R.-Piemonte S.p.A.;

i) comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di fornitura;

j) osservare quanto previsto al par. 5.1 "Trasporto e consegna" del Capitolato tecnico;

k) osservare quanto previsto al par. 5.3 "Servizio di supporto e assistenza" del Capitolato tecnico;

l) osservare quanto previsto al par. 6 "Eventi particolari" del Capitolato

tecnico;

m) fornire il servizio di reportistica nelle modalità indicate nel Capitolato

Tecnico al par. 7;

n) informare la S.C.R. Piemonte S.p.A. in caso di disponibilità di tecnologie

migliorative dei prodotti oggetto dell'Accordo quadro secondo quanto

disciplinato al par. 6.3 del Capitolato tecnico;

o) consentire al S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché alle Amministrazioni, per

quanto di rispettiva competenza, di procedere in qualsiasi momento e

anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione

delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura nonché a prestare

la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche;

p) manlevare e tenere indenne S.C.R.-Piemonte S.p.A. nonché le

Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle

pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti

dall'uso dei prodotti oggetto del presente Accordo Quadro ovvero in

relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

ART. 7 – PRESTAZIONI E SERVIZI CONNESSI

Il Fornitore, unitamente alla fornitura, deve prestare i servizi connessi di cui

all'art. 5 del Capitolato tecnico necessari per l'esatto adempimento degli

obblighi contrattuali; tali servizi devono intendersi connessi ed accessori alla

fornitura dei prodotti e pertanto, il relativo corrispettivo deve intendersi

incluso nel prezzo unitario offerto in sede di gara per il prodotto aggiudicato.

Art. 7.1. Trasporto e Consegna

1. Il trasporto e la consegna del prodotto relativo a ciascun Ordinativo di

Fornitura dovranno essere effettuati dal Fornitore con le modalità e nelle

tempistiche stabilite nel Capitolato Tecnico.

2. Ciascuna Amministrazione Contraente avrà sempre la facoltà di verificare

l'effettiva rispondenza delle quantità e qualità dei prodotti consegnati

rispetto a quanto indicato nell'Ordinativo di fornitura.

3. In caso di mancata rispondenza qualitativa e/o quantitativa dei prodotti

forniti, troverà applicazione quanto disciplinato in materia di resi al

relativo paragrafo del Capitolato Tecnico.

Art. 7.2. Servizio di supporto ed assistenza

Il Fornitore ha attivato e reso operativo un servizio di supporto ed assistenza,

disponibile per tutta la durata dell'Accordo Quadro stesso, disciplinato da

quanto previsto dal Capitolato Tecnico par. 5.3.

ART. 8 - CORRISPETTIVI E MODALITÀ DI PAGAMENTO

1. Il corrispettivo contrattuale dovuto da ciascuna Azienda Sanitaria al

Fornitore in forza degli Ordinativi di Fornitura sarà determinato sulla base

del prezzo unitario del prodotto offerto ed aggiudicato (da intendersi

comprensivo della fornitura del prodotto e della prestazione dei servizi

connessi) indicato in Offerta economica e riportato nella Tabella di

aggiudicazione allegata al presente Accordo Quadro quale parte integrante

e sostanziale.

I prezzi unitari di aggiudicazione rappresentano il listino di riferimento per

il Fornitore per l'intera durata del presente Accordo Quadro. Oneri della

sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 0 (zero).

2. Il corrispettivo contrattuale dovuto si riferisce alla fornitura e servizi connessi eseguiti a perfetta regola d'arte dal Fornitore, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali; resta inteso, comunque, che tali corrispettivi sono remunerativi di ogni prestazione contrattuale.

3. Il predetto corrispettivo è stato determinato a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi impreveduto o eventualità (ad eccezione di quanto disciplinato al successivo Articolo 8.1), facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4. Il corrispettivo maturato mensilmente sarà corrisposto dietro presentazione di regolari fatture in forma elettronica, così come disposto dalla Legge 24.12.2007 n. 244 (Finanziaria 2008). Le Amministrazioni non potranno procedere al pagamento, neppure parziale, fino all'invio del documento in forma elettronica. La trasmissione delle fatture elettroniche dovrà essere effettuata attraverso il Sistema di Interscambio (SdI), le cui modalità di funzionamento sono state definite con il decreto ministeriale 3 aprile 2013, n. 55.

5. La fatturazione del corrispettivo dovrà avvenire successivamente alla data di consegna del Prodotto.

6. Ciascuna fattura dovrà riportare il dettaglio di ogni consegna effettuata con l'indicazione rispettivamente dei corrispettivi unitari e totali, nonché essere corredata dai documenti di trasporto/consegna controfirmati da coloro che hanno provveduto al ritiro del Prodotto.

7. Secondo quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 125 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. e dell'art. 4, commi 4, 5 e 6 del D.Lgs. 231/2002 e s.m.i., trattandosi di Accordo Quadro avente ad oggetto la fornitura a favore di enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria, debitamente riconosciuti a tal fine, i corrispettivi dovranno essere corrisposti a 60 (sessanta) giorni decorrenti dall'esito positivo della verifica di conformità della merce.

8. Il Fornitore assicura il pieno rispetto di tutti gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13/8/2010, n. 136. In particolare, i pagamenti relativi all'adesione al presente Accordo Quadro saranno effettuati a mezzo di Conti Correnti dedicati (anche in maniera non esclusiva) aperti presso banche o Poste Italiane S.p.A.; gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati sono stati depositati dal Fornitore, il quale si impegna a comunicarli altresì alle Amministrazioni utilizzatrici all'atto di adesione delle medesime all'Accordo Quadro.

9. Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei prodotti trasmesse dalle Aziende Sanitarie contraenti interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione fino alla sostituzione di questi con altri rispondenti a quanto richiesto dalle Aziende Sanitarie.

10. Non sono ammesse consegne parziali salvo diverso accordo scritto tra il Fornitore e le Aziende Sanitarie. Il Fornitore è consapevole di dover fornire Aziende Sanitarie pubbliche e, pertanto, non potranno addurre pretesti di qualsiasi natura, compreso il ritardato pagamento, per ritardare o non ottemperare, in tutto o in parte, alla prestazione oggetto della fornitura.

11. Il pagamento di ciascuna singola fattura è subordinato alla regolarità contributiva del Fornitore certificata attraverso il D.U.R.C. (Documento unico di regolarità contributiva) in corso di validità.

12. Qualora il pagamento dei corrispettivi non sia effettuato, per causa imputabile all'Amministrazione richiedente inadempiente, entro il termine di 60 giorni saranno dovuti gli interessi moratori dal giorno successivo all'inutile scadenza del termine di pagamento nella misura prevista dalla normativa vigente al tempo del pagamento stesso.

13. Art. 8.1 – Clausola di revisione dei prezzi

Qualora nel corso di esecuzione dell'Accordo quadro, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo delle voci costituenti la fornitura superiore al 5% dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'80% della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire.

Ai fini della determinazione della variazione del prezzo ai sensi dell'articolo 60, comma 3, lettera b), del Codice, S.C.R. Piemonte utilizzerà l'Indice dei Prezzi alla Produzione dell'industria per il mercato interno [325] Fabbricazione di strumenti forniture mediche e dentistiche.

Il suddetto indice è stato individuato, in conformità alle prescrizioni dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis al Codice, sulla base dell'attività oggetto dell'appalto, secondo il sistema unico europeo di classificazione (CPV) 33190000-8 Dispositivi e prodotti medici vari. Al suddetto CPV, in base alla tabella D1 dell'Allegato II.2-bis del Codice, è associato univocamente l'indice dei Prezzi alla Produzione dell'industria (PPI) [325] Fabbricazione di strumenti forniture mediche e dentistiche per il quale il medesimo Allegato II.2-bis, all'art. 10, suggerisce l'uso dell'indice PPI per settore economico ATECO prediligendo i valori degli indici forniti "per il mercato interno".

La revisione sarà calcolata, decorso un anno dalla data di stipula dell'Accordo quadro (o di esecuzione delle forniture in via d'urgenza) e con cadenza annuale.

Per il calcolo della suddetta variazione, sarà utilizzata la seguente formula, arrotondata alla seconda cifra decimale:

$$Vt = \frac{It - Io}{Io} * 100$$

Dove

It= valore dell'indice al momento della rilevazione

Io= valore al mese del provvedimento di aggiudicazione

La variazione del prezzo è calcolata come differenza tra il valore dell'indice al momento della rilevazione e il corrispondente valore al mese del provvedimento di aggiudicazione ovvero, in caso di sospensione o proroga dei termini di aggiudicazione ai sensi dell'Allegato I.3 al Codice, tra il valore dell'Indice relativo al mese di scadenza del termine massimo per

l'aggiudicazione, come individuato dal predetto Allegato e quello disponibile al Momento di Rilevazione.

Qualora la variazione dell'indice superi, in aumento o diminuzione, la soglia del 5 per cento, si applicherà la revisione nella misura dell'80 per cento del valore eccedente la variazione del 5 per cento: detta revisione, definita in termini percentuali, sarà comunicata al Fornitore ed alle Amministrazioni sarà pubblicata sulla pagina della convezione disponibile al sito www.scr.piemonte.it.

I Prezzi Revisionati saranno comunicati al fornitore, alle Amministrazioni contraenti e pubblicati sul sito www.scr.piemonte.it alla pagina dedicata all'Accordo quadro. Tali prezzi saranno applicati dalle Amministrazioni Contraenti in relazione agli ordinativi di fornitura emessi successivamente alla suddetta pubblicazione e comunicazione.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti operano anche in caso di subappalto o sub-contratto per gli importi eventualmente corrisposti direttamente dalle Amministrazioni/Aziende Contraenti. Negli altri casi l'Affidatario provvede alla determinazione e al pagamento delle somme dovute a titolo di revisione dei prezzi secondo quanto previsto, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 60 del Codice e all'Allegato II.2-bis, nel contratto di subappalto o nel sub-contratto.

ART. 9 - PENALI

1. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili od eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza ed alla specificità delle prestazioni,

e non abbia omissis di trasmettere tempestiva comunicazione e documentazione comprovante all'Amministrazione richiedente) od imputabili all'Amministrazione, qualora non vengano rispettati le tempistiche e condizioni minime previste nel Capitolato Tecnico, la singola Amministrazione ha la facoltà di applicare penalità secondo quanto riportato nel Capitolato Tecnico al par. 10.

2. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui il Fornitore esegua le prestazioni in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite; in tal caso le Amministrazioni contraenti applicheranno la relativa penale di cui par. 10 del Capitolato Tecnico sino al momento in cui la fornitura sarà prestata in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

3. In caso di mancata disponibilità del servizio di supporto ed assistenza di cui al Capitolato Tecnico, non imputabile a forza maggiore o a caso fortuito, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere a S.C.R.- Piemonte S.p.A. una penale pari ad Euro 100,00 per ogni ulteriore giorno lavorativo di mancata disponibilità, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

4. In caso di ritardo rispetto ai termini stabiliti dal Capitolato Tecnico per la consegna della reportistica e comunque della documentazione necessaria per il monitoraggio dei servizi prestati, o eventualmente nell'ipotesi di consegna di dati incompleti e/o comunque difformi rispetto alle prescrizioni indicate da S.C.R., sarà facoltà di quest'ultima applicare una penale pari ad Euro 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno.

ART. 10 - PROCEDIMENTO DI CONTESTAZIONE

DELL'INADEMPIMENTO ED APPLICAZIONE DELLE PENALI

1. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali previste dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto dalla singola Amministrazione Contraente e dovranno essere comunicati da quest'ultima, per conoscenza, a S.C.R. – Piemonte S.p.A.; in tal caso il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto, all'Amministrazione richiedente medesima entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

2. Qualora le predette deduzioni non pervengano all'Amministrazione nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio della medesima Amministrazione a giustificare l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali stabilite a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

3. Gli eventuali inadempimenti che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui all'art. 9 commi 3 e 4 del presente atto dovranno essere contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A.; in tal caso Il Fornitore potrà contro dedurre per iscritto a S.C.R.-Piemonte S.p.A. entro il termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione stessa.

4. Qualora le predette deduzioni non pervengano a S.C.R.- Piemonte S.p.A nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee a giudizio della stessa S.C.R. – Piemonte S.p.A., a giustificare

l'inadempienza, potranno essere applicate al Fornitore le penali di cui all'art. 9 commi 3 e 4 a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

5. Le Amministrazioni Contraenti procederanno con l'addebito formale delle penali attraverso l'emissione di nota di addebito nei confronti del Fornitore ovvero potranno avvalersi della cauzione rilasciata a S.C.R. – Piemonte S.p.A. senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

6. Ciascuna singola Amministrazione potrà applicare al Fornitore le penali di propria competenza, di cui all'art. 9 commi 1 e 2 del presente atto, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del proprio ordinativo; in ogni caso l'applicazione delle penali previste nel presente atto non preclude il diritto delle singole Amministrazioni a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

7. S.C.R.-Piemonte S.p.A. potrà applicare al Fornitore penali di propria competenza, di cui all'art. 9 commi 3 e 4, sino alla concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) dell'importo/valore massimo complessivo [di ciascun lotto] fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni. Nella determinazione della misura massima del 10%. S.C.R.-Piemonte S.p.A. terrà conto anche delle penali applicate dalle singole Amministrazioni, regolarmente comunicate e documentate.

8. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra, nella misura e nei termini specificati nel presente atto, non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

9. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda alle disposizioni contenute nel Capitolato Tecnico.

ART. 11 – GARANZIE

1. Il Fornitore a garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi assunti ha presentato un deposito cauzionale definitivo, nelle forme ammesse dalla legge, così come indicato alla lettera i) delle premesse. In merito allo svincolo ed alla quantificazione della cauzione si applica quanto previsto dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.

2. La cauzione prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della S.C.R.-Piemonte S.p.A. La cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1944 c.c. nascenti dal Accordo Quadro e dall'esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura.

3. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali; pertanto S.C.R.-Piemonte S.p.A., fermo restando quanto previsto all'art. 12, ha facoltà di rivalersi direttamente sulla cauzione anche relativamente a quegli inadempimenti che determinano l'applicazione delle penali.

4. La garanzia opera per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei contratti di fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla stessa e dagli ordinativi di fornitura e sarà

svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate -
previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti e/o
di S.C.R. Piemonte S.p.a. verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta
esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In
particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura
dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento
dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 117, comma
8, D.Lgs. n. 36/2023 s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna, da
parte del Fornitore all'istituto garante, di un documento attestante lo stato
di esecuzione delle prestazioni contrattuali. L'ammontare residuo, pari al
20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato dalla data di emissione
del certificato di regolare esecuzione rilasciato da S.C.R. Piemonte S.p.A.

5. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo
consenso espresso in forma scritta dalla S.C.R.-Piemonte S.p.A.

6. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto
dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà
provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal
ricevimento della relativa richiesta effettuata da S.C.R.-Piemonte S.p.A.

7. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo,
S.C.R.-Piemonte S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto l'Accordo Quadro
nei confronti del Fornitore inadempiente e, del pari, le singole
Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto l'Ordinativo
di fornitura, fermo restando il risarcimento del danno.

ART. 12 - RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

1. Con la stipula dell'Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne S.C.R. Piemonte S.p.A. nonché le Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.

4. Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per le Amministrazioni Contraenti e per S.C.R. Piemonte S.p.A. e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro ed ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto.

5. Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ART. 13 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

1. Oltre a quanto è genericamente previsto dall'art. 1453 codice civile, nonché alle specifiche ipotesi previste nel Capitolato Tecnico per i casi di inadempimento delle obbligazioni assunte, costituiscono motivo per la risoluzione dell'Accordo Quadro, ai sensi dell'art. 1456 codice civile i seguenti casi:

- applicazioni di penali che superino cumulativamente il 10% dell'importo complessivo contrattuale;
- frode, a qualsiasi titolo, da parte del Fornitore nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- esito positivo delle verifiche antimafia;
- cessione di tutto o parte del Contratto;
- *[per ogni singolo lotto]* subappalto non autorizzato;
- ingiustificata sospensione della fornitura;
- qualora il fornitore fornisca prodotti, ovvero presti servizi che non abbiano i requisiti minimi stabiliti dalle normative vigenti nonché i requisiti minimi previsti dal Capitolato tecnico ovvero le caratteristiche migliorative eventualmente proposte in sede di offerta;
- fallimento o altre procedure concorsuali;
- mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi;

- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte;
- transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, eseguite in violazione dell'art. 3 della L.136/2010;
- nel caso di violazione degli obblighi in materia di salute e sicurezza;
- mancata rispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di procedura;
- nei casi di cui all'art. 122, comma 2 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- nei casi previsti all'art. 11 del Capitolato tecnico;
- in tutti gli altri casi di cui alla documentazione di gara, ove la risoluzione di diritto sia espressamente comminata.

2. Nei casi espressamente sopra indicati, l'Accordo Quadro è risolto di diritto a seguito della contestazione effettuata da parte di S.C.R. – Piemonte S.p.A. e comporta la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura; in tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità della fornitura in favore delle Amministrazioni sino all'individuazione di un nuovo Fornitore.

3. In tutti i casi di risoluzione del presente Accordo Quadro S.C.R.-Piemonte S.p.A. avrà diritto di escutere la cauzione prestata per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con lettera raccomandata A/R. In ogni caso resta fermo il diritto di S.C.R. – Piemonte S.p.A. al risarcimento dell'ulteriore danno.

4. I casi elencati al precedente punto saranno contestati al Fornitore per iscritto da S.C.R.-Piemonte S.p.A. previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

5. Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali S.C.R.-Piemonte S.p.A. non abbia ritenuto di avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti del Fornitore di qualsivoglia natura.

6. Nel caso di risoluzione S.C.R.-Piemonte S.p.A. si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dal Fornitore il rimborso di eventuali spese eccedenti rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento della fornitura.

ART. 14 - SUBAPPALTO

1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

ART. 15 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E REGOLAZIONE DELLA CESSIONE DEL CREDITO

1. Salvo quanto previsto dall'art. dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli ordinativi di fornitura a pena di nullità della cessione medesima.

2. In caso di violazione di detti divieti, S.C.R. Piemonte S.p.A e le Amministrazioni, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e

spesa, hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, l'Accordo Quadro e l'ordinativo di fornitura.

3. È vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione dell'appalto, senza l'espressa autorizzazione preventiva del committente secondo quanto previsto all'art. 6 dell'Allegato II.14 del Codice.

4. L'appaltatore notizia il committente dell'intenzione di cedere il credito indicando il valore del credito e il nominativo del cessionario e la cessione sarà autorizzata con apposito atto.

5. La cessione del credito è regolata dalle disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52. Ai fini dell'opponibilità alle stazioni appaltanti, le cessioni di credito devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata devono essere notificate alle amministrazioni debtrici (art. 120 comma 12 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.).

6. Si precisa che anche i cessionari dei crediti sono tenuti al rispetto della normativa di cui alla L. n. 136/2010, pertanto all'indicazione del CIG (Codice Identificativo Gara) e all'effettuazione dei pagamenti all'operatore economico cedente mediante strumenti che consentono la piena tracciabilità, sui conti correnti dedicati.

ART. 16 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

1. Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui.

2. Qualora venga promossa nei confronti delle Amministrazioni Contraenti

un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti su beni acquistati, il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne le Amministrazioni Contraenti, assumendo a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, inclusi i danni verso terzi, le spese giudiziali e legali a carico delle medesime Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A.

3. Le Amministrazioni Contraenti si impegnano ad informare prontamente il

Fornitore delle iniziative giudiziarie di cui al precedente comma; in caso di difesa congiunta, il Fornitore riconosce alle medesime Amministrazioni Contraenti la facoltà di nominare un proprio legale di fiducia da affiancare al difensore scelto dal Fornitore.

4. Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma

precedente tentata nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e/o di S.C.R. Piemonte S.p.A., queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto degli Ordinativi di Fornitura e l'Accordo Quadro, per quanto di rispettiva ragione, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi erogati.

ART. 17 - REFERENTI DELLA FORNITURA

1. Il Responsabile della Fornitura, nominato dal Fornitore per l'esecuzione

del presente Accordo quadro, è il referente responsabile nei confronti delle Amministrazioni e di S.C.R. – Piemonte S.p.A., per quanto di propria

competenza e, quindi, ha la capacità di rappresentare ad ogni effetto il
Fornitore.

2. Il Fornitore ha nominato, altresì, il Collaboratore Scientifico che ha il compito di fornire, anche presso le sedi di ciascun Ente, tutte le eventuali informazioni di carattere tecnico relative al prodotto offerto, nonché gestire gli eventuali reclami/segnalazioni di natura tecnico-logistica provenienti dagli Enti o da S.C.R. Piemonte S.p.A.

ART. 18 – RUP E/O DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

1. Resta ferma la competenza delle singole Amministrazioni contraenti in ordine alla necessità di nominare il RUP ed il DEC ai sensi e per gli effetti degli articoli 15 e 114 commi 7 e 8 D.lgs 36/2023, relativamente al singolo Atto di adesione all'Accordo quadro o al singolo Ordinativo di Fornitura.
2. Ciascuna Amministrazione nell'Ordinativo di Fornitura indica il RUP e/o il Direttore dell'esecuzione del contratto (D.E.C.), il quale dovrà, ai sensi dell'art. 114 del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., verificare la corretta esecuzione di ciascun singolo contratto di fornitura nonché fornire parere favorevole sull'andamento dell'esecuzione della fornitura ai fini del pagamento delle fatture ed all'applicazione delle penali.
3. Il D.E.C. dovrà altresì rapportarsi con S.C.R. Piemonte S.p.A. per garantire i controlli di cui al presente Accordo Quadro e per lo svincolo della cauzione definitiva.
4. Il RUP/D.E.C. dell'Ente fruitore dell'Accordo Quadro, al termine del contratto ed entro 30 (trenta) giorni solari dalla avvenuta esecuzione

dell'ultimo Ordinativo di fornitura, dovrà inviare a S.C.R. Piemonte S.p.A.

ed al Fornitore il certificato di regolare esecuzione delle forniture.

ART. 19 - TUTELA E SICUREZZA DEI LAVORATORI

1. Il Fornitore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela della sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori.

2. Tutte le attività previste devono essere svolte nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, compreso il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene; il Fornitore deve pertanto osservare e fare osservare ai propri dipendenti presenti sui luoghi nei quali si effettua la prestazione, anche in relazione alle loro caratteristiche ed alle corrispondenti destinazioni d'uso, tutte le norme di cui sopra eventualmente segnalando ulteriori misure integrative per la prevenzione dei rischi esistenti nei luoghi di esecuzione della fornitura.

3. In ordine al computo degli oneri della sicurezza, trattandosi di fornitura senza posa in opera, S.C.R. – Piemonte S.p.A. non ha redatto il D.U.V.R.I. (Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze); resta tuttavia onere delle Amministrazioni contraenti, ai sensi del combinato disposto dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo contratto di fornitura non prevedibili al momento della pubblicazione della presente procedura; qualora l'Amministrazione ritenga sussistere detti rischi da interferenza,

l'Amministrazione stessa dovrà quantificare i relativi costi di sicurezza e redigere il "Documento unico di valutazione dei rischi" (c.d. DUVRI), che sarà allegato all'Ordinativo di Fornitura quale parte integrante dello stesso.

Il D.U.V.R.I., sottoscritto per accettazione dal fornitore aggiudicatario, andrà ad integrare gli atti contrattuali. Ai fini della determinazione dei costi dei rischi specifici da interferenza si dovrà far riferimento, laddove possibile, al prezzario regionale in vigore, diversamente dovranno essere effettuate singole analisi prezzi sulla base di esperite indagini di mercato.

ART. 20 – TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., ossia del "Codice in materia di protezione dei dati personali" e del Regolamento UE 2016/679 in tema di protezione dei dati personali delle persone fisiche, con particolare riguardo a quanto prescritto in ordine alle misure minime di sicurezza da adottare.

2. Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente Accordo Quadro sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei. L'interessato ha diritto di chiedere ai Titolari l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi ovvero la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto di proporre reclamo ad una Autorità di Controllo.

I dati saranno conservati per la durata del procedimento nei termini stabili dalla normativa di settore

3. S.C.R. - Piemonte S.p.A. tratta i dati relativi all'Accordo Quadro e alla sua esecuzione nonché ai singoli Ordinativi di Fornitura per la gestione dell'Accordo Quadro medesimo e l'esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi nonché per fini di studio e statistici ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, S.C.R. - Piemonte S.p.A. acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle Amministrazioni ed al Fornitore aggiudicatario.

I dati sono altresì trattati dal Titolare, dagli incaricati, dai responsabili designati e dagli enti pubblici e privati coinvolti nel procedimento, per finalità unicamente connesse alla procedura di affidamento dell'appalto, nonché per adempiere agli obblighi di legge ai quali sono soggetti i Titolari, ai sensi dell'art. 6 par 1 lettere b) e c) del Regolamento UE 2016/679.

4. Le Amministrazioni Contraenti, aderendo all'Accordo Quadro dichiarano di essere a conoscenza del trattamento da parte di S.C.R. - Piemonte S.p.A. dei dati personali alla stessa comunicati per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio dell'Accordo Quadro stesso e dei singoli contratti attuativi. Al contempo il Fornitore dichiara di essere a conoscenza, per le medesime finalità, del trattamento dei dati personali comunicati a S.C.R. - Piemonte S.p.A. dalle Amministrazioni in fase di emissione dell'Ordinativo di Fornitura.

5. I dati potrebbero essere eventualmente trattati da soggetti privati e pubblici per attività strumentali alle finalità indicate, di cui i titolari potranno avvalersi come responsabili del trattamento, oltre che da soggetti pubblici qualora si renda necessario per l'osservanza di eventuali obblighi di legge, sempre nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione dei dati personali.

6. Titolare del trattamento è S.C.R. Piemonte S.p.A., con il ruolo di Stazione Appaltante, che potrà essere contattata ai seguenti recapiti: telefono 011/6548300 - e-mail presidenza@scr.piemonte.it - pec presidenza@cert.piemonte.it;

Il responsabile per la protezione dei dati personali della stazione appaltante è contattabile all'indirizzo email: rpd@scr.piemonte.it

7. Nell'ambito dei singoli Contratti attuativi che verranno conclusi sulla base delle previsioni del presente Accordo Quadro, le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore garantiscono di impegnarsi ed attivarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE 2016/679.

ART. 21 - DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione della fornitura in oggetto è regolata dal presente Atto, dagli atti, dai documenti e dalle normative ivi richiamati nonché dal Capitolato Tecnico e relativi allegati.

La presente fornitura è altresì regolata dalla normativa e dai regolamenti di settore e da tutti i riferimenti normativi riportati nelle definizioni del presente Accordo Quadro e relativi allegati.

ART. 22 - FORO COMPETENTE

Qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente Accordo Quadro o relativa ai singoli contratti di fornitura è di competenza esclusiva del Foro di Torino.

ART. 23 - SPESE CONTRATTUALI

1. Sono a carico del Fornitore le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse comprese quelle di registro, ove eventualmente dovute, relative alla stipulazione dell'Accordo Quadro ad eccezione di quelli che fanno carico a S.C.R. Piemonte S.p.A. e alle Amministrazione contraenti per legge, ivi incluse le eventuali spese di registrazione del Contratto. Si procederà alla registrazione solo in caso d'uso.

2. Il Fornitore dichiara che la fornitura di cui trattasi è effettuata nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, al Contratto dovrà essere applicata, in caso di registrazione, l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ART. 24 - CODICE ETICO DI COMPORTAMENTO E MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS 231/01

1. Il Fornitore dichiara di aver preso visione sul sito www.scr.piemonte.it e di accettare il contenuto del Codice etico di comportamento e di essere soggetti all'obbligo di rispettare le prescrizioni in esso contenute e di astenersi da comportamenti idonei a configurare le ipotesi di reato di cui al

Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o comunque in contrasto con la Legge n. 190/2012.

2. L'inosservanza da parte dell'Impresa di tali obblighi è considerata da S.C.R. - Piemonte S.p.A. grave inadempimento ed eventuale causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 c.c. e legittimerà la stessa a pretendere il ristoro dei danni subiti.

ART. 25 - CLAUSOLA FINALE

1. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o degli ordinativi di fornitura non comporta l'invalidità o l'inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.

2. Qualsiasi omissioni o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli ordinativi di fornitura (o di parte di essi) da parte di S.C.R.-Piemonte S.p.A. e/o delle Amministrazioni non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.

Letto, confermato e sottoscritto.

ALLEGATO 1: Tabella di aggiudicazione

ALLEGATO 2: Tabella importi massimi spendibili

S.C.R.-PIEMONTE S.p.A.

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

* * * * *

Il sottoscritto Giulio Gargano quale Legale Rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni indicate agli artt. 9 (Penali); 10 (Procedimento di contestazione dell'inadempimento ed applicazione delle penali); 13 (Clausola risolutiva espressa), 15 (Divieto di cessione del contratto e regolazione della cessione del credito) e 22 (Foro competente).

IL FORNITORE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo unico D.P.R.

28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate.

LOTTI	CIG	DESCRIZIONE	VOCE	DESCRIZIONE	POSIZIONE IN GRADUATORIA	AGGIUDICATARIO	NOME COMMERCIALE	IMPORTO UNITARIO OFFERTO	IMPORTO COMPLESSIVO OFFERTO	PERCENTUALE DI SCONTO
2	B62F62CD28	SUTURATRICE CIRCOLARE RETTA CORTA PER Ta-TME			1	Carlo Bianchi srl	Compact Endoanal	310,00 €	154.380,00 €	13,89%

LOTTI	DESCRIZIONE	VOCE	FABBISOGNO TRIENNALE STIMATO	IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE TRIENNALE	OPZIONE: MODIFICHE PER "LISTINO PRODOTTI AGGIUNTIVI" (ex art. 120 c. 1 lett. a) D.Lgs. n. 36/23)	OPZIONE PROROGA 12 MESI (ex art. 120 c. 10 D.Lgs. n. 36/23)	OPZIONE QUANTITATIVA IN AUMENTO 20% (ex art. 120, c. 9 D.Lgs. n. 36/23)	OPZIONE: MODIFICHE PER SOPRAVVENUTE ESIGENZE CLINICHE (ex art. 120 c. 1 lett. a) D.Lgs. n. 36/23)	IMPORTO MASSIMO SPENDIBILE COMPLESSIVO DELL'APPALTO
2	SUTURATRICE CIRCOLARE RETTA CORTA PER Ta-TME		498	179.280,00 €		59.760,00 €	35.856,00 €	53.784,00 €	328.680,00 €